

## **DELIBERA N. 230/12/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI  
MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE "RAI DUE")  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 2 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E DEL PARAGRAFO 1.2 LETTERE  
A) E C) DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, IN  
COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 (PROC. N. 2397/SM)**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il "Codice di autoregolamentazione Tv e Minori", approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTO il "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

VISTA la "Carta di Treviso", richiamata dal citato Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

VISTA la "Carta dei doveri del giornalista", sottoscritta dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa italiana in data 8 luglio 1993;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO l'Allegato A alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", di cui alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 1/03/2012, n. Cont. 24/12/DICAM/ N° Proc. 2397/SM, notificato in data 16 marzo 2012, con il quale è stata contestata alla società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Rai Due*, la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 1.2 lettere a) e c) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver mandato in onda il giorno 5 novembre 2011 alle ore 13:00 un servizio giornalistico, contenuto nel Tg2, sulla tragedia dell'alluvione di Genova nell'ambito del quale è stato intervistato un minore;

UDITA la parte in audizione in data 2 maggio 2012 nel corso della quale il legale rappresentante della società, nel richiamarsi integralmente alle memorie difensive pervenute con nota prot n. 0014850 del 29 marzo 2012, chiede l'archiviazione del procedimento rappresentando che:

-per quanto concerne la supposta infrazione dell'art. 34, comma 2 del testo unico è rilevabile che nell'atto di contestazione non vi è traccia di qualsivoglia elemento idoneo ad evidenziare il fatto che nel concreto avrebbe determinato la predetta violazione di legge: sotto questo profilo, dunque, la contestazione risulta nulla in quanto per la sua assoluta genericità non consente l'esercizio del contraddittorio; il servizio in questione, pur trattando un tema grave, non contiene immagini o sequenze in grado di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, tantomeno in considerazione dell'orario di messa in onda (ore 13:00), al di fuori della fascia oraria protetta; il contenuto del filmato è stato preannunciato dal conduttore, consentendo al genitore di decidere di cambiare canale;

-con riferimento alla presunta violazione della norma di cui al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori - ai sensi della quale le Imprese televisive si impegnano a "non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art 25 della legge n 75/96 nonché dal Codice di deontologia relativi al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" - si fa osservare che l'intervista è stata effettuata con il consenso al genitore sempre presente accanto al ragazzo; si rileva inoltre che la norma in questione, come quelle in essa richiamate contenute nella normativa, anche deontologica, in materia di tutela della privacy, fa

puntuale riferimento quanto alla sua configurabilità, a “reati” in cui minori siano coinvolti come “autori, testimoni o vittime”; ebbene non è questo il caso, posto che il nubifragio non può che considerarsi quale calamità naturale;

-per quanto concerne l’ipotesi di violazione del paragrafo 1.2 lett. c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, basta raffrontare la norma – in base alla quale le imprese televisive si impegnano a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato – con il servizio dedotto in contestazione per constatare che non risulta alcuna delle situazioni patologiche di emarginazione sociale che sia assimilabile a quelle descritte nella disposizione medesima;

-l’Ordine dei giornalisti del Lazio ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista che ha realizzato il servizio in questione proprio sotto il profilo della possibile violazione della normativa a tutela dei minori, procedimento che si è concluso con un’archiviazione;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente per le seguenti ragioni:

- come già ben esplicitato nell’atto di contestazione notificato alla parte, *«In data 5 novembre 2011 sull’emittente televisiva nazionale “Rai Due” è stato trasmesso il tg2. Il tg2 contiene un servizio giornalistico sulla tragedia seguita al nubifragio che ha visto coinvolta la città di Genova. Il servizio è caratterizzato dalla presenza di un’intervista ad un ragazzo minorenni di nome Domenico, salvatosi miracolosamente dalla sciagura, nella quale, tuttavia, ha perso la madre trascinata via dalla furia dell’acqua. In particolare, le immagini mostrano il quartiere colpito dall’alluvione, alcune macchine sono capovolte e sommerse dal fango e molte persone cercano di ripulire le strade. L’invitata: “eccolo l’inferno di via Fereggiano, il giorno dopo. Qui stamattina è voluto venire Bernardo, l’agente penitenziario che questa mattina ha perso sua moglie Angela, era insieme al figlio Domenico, salvato all’ultimo momento da un inquilino del palazzo. Domenico e sua madre erano in macchina, tornavano da scuola e cercavano una via di fuga, poi all’improvviso l’acqua ha travolto tutto”... La giornalista chiede al figlio della donna morta travolta dal fango, Domenico, un ragazzo di 16 anni circa se nel momento della tragedia si trovasse insieme alla madre. il ragazzo risponde: “si, sono finito anch’io qui sotto e poi mi ha aiutato un signore con un bastone”. La giornalista continua l’intervista chiedendo al ragazzo cosa ricordasse di quel momento, quest’ultimo afferma: “c’era tantissima corrente, mi sono spaventato tantissimo, prima mi sono tenuto ad un palo della corrente e poi un signore mi ha dato un bastone, però avevo già mollato la presa perché avevo bevuto tanto”. La giornalista continua: “hai avuto paura di morire?”, il ragazzo piangendo risponde: “si, ad un certo punto mi sono lasciato andare e ho detto, non ce la faccio più, poi però ho visto un bastone ed ha funzionato, ce l’ho fatta”. All’ultima domanda della giornalista: “tua mamma*

*dov'era?" il ragazzo scoppia in lacrime e risponde: "non lo so, mi stava dando una mano e poi non l'ho più vista". Il servizio analizzato mostra immagini e particolari in grado di condurre alla indubbia identificazione del minore coinvolto nel drammatico fatto di cronaca, che dello stesso minore non è stato pertanto garantito l'assoluto anonimato e che la diffusione di tali immagini e particolari riguardanti il minore non può assolutamente ritenersi nell'interesse oggettivo del minore il quale, vieppiù, è stato intervistato in una situazione di grave crisi. Come si evince dalla lettura dell'atto di contestazione, nella valutazione dello specifico caso, inoltre, non può non tenersi conto «degli effetti pregiudizievoli che l'intervista e la diffusione della stessa tramite i mezzi di comunicazione di massa» – si sottolinea in fascia oraria di televisione per tutti su emittente televisiva nazionale - «possano avere avuto sul minore intervistato. Va poi tenuto conto che la giornalista ponendo una serie di precise domande al minore lo porta addirittura a rivivere il dramma della morte della madre, turbandone il suo equilibrio psico-fisico tant'è vero che il minore, già evidentemente scosso, scoppia a piangere per effetto dell'intervista». Nell'atto di contestazione vi è pertanto ben esplicitato il fatto (e la motivazione) che nel concreto ha determinato la violazione dell'art. 34, comma 2 del testo unico, peraltro più volte richiamato nello stesso atto di contestazione, che fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi. La normativa e la giurisprudenza in materia prescrivono che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive debba avvenire sempre con il massimo rispetto della loro persona e della loro dignità personale, prevedono una particolare tutela nei riguardi dei minori in difficoltà, coinvolti in fatti di cronaca, considerano il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e impegnano il giornalista a valutare, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso. In questo caso, oltre a non giovare all'interesse del minore l'intervista, per le caratteristiche presentate, è lesiva dei suoi diritti e nociva del suo sviluppo psicofisico;*

-le caratteristiche presentate dal servizio, il cui contenuto peraltro non è stato adeguatamente preannunciato dal conduttore (per es. non viene preannunciata l'intervista al minore e, comunque, non si rileva l'avviso formalizzato che, nel caso specifico, non avrebbe, in ogni modo, giustificato l'intervista e la messa in onda della stessa in violazione delle norme poste a tutela dei minori) consentono l'identificazione del minore, tenuto conto sia dell'ottima qualità delle immagini, sia della constatazione che le riprese, che non presentano alcuna forma di schermatura elettronica del soggetto videoregistrato, mostra inquadrature chiare e ravvicinate del minore, sia del fatto che il minore – la cui madre, si sottolinea, è stata vittima della furia del nubifragio - è stato addirittura intervistato (in presenza del padre); in questo specifico caso, peraltro, anche l'adozione di accorgimenti tecnici, di schermature elettroniche e l'occultamento di ogni elemento idoneo a consentire l'identificazione del minore non sarebbero comunque stati sufficienti a tutelare il minore, in quanto le stesse domande incautamente poste dal

giornalista al minore hanno suscitato in lui, nel corso dell'intervista, angoscia e reazioni di pianto, portandolo addirittura a rivivere gli ultimi drammatici attimi precedenti all'improvvisa scomparsa della madre;

-non è comunque giustificabile in alcun modo il comportamento dell'emittente che ha arrecato nocimento alla dignità, all'immagine, alla privacy e all'integrità psicofisica del minore – ripreso e intervistato in una situazione di grave crisi. Come ribadito dalla sentenza 15/09/2008 n. 8323 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, *“l'assoluta preminenza del valore del rispetto della “persona umana” – valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento – esclude in radice, infatti, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude – parimenti – che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un'informazione completa. Nella scala dei valori, infatti – anche quelli giuridici – i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati”, e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità”*. Inoltre, non è revocabile in dubbio che la diffusione delle immagini e delle informazioni riguardanti il minore intervistato non è giustificata dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non ha effettivamente giovato all'interesse dello stesso. Né vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del minore la circostanza – prospettata dall'emittente - che l'intervista sia avvenuta in presenza del padre, rimanendo comunque all'emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei minori, anche in presenza di una eventuale manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto. Quanto appena evidenziato trova conferma, tra l'altro, nella *Carta di Treviso*, richiamata dall'art. 7 del *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica* che afferma che *“il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori”*;

-è pertinente il richiamo al paragrafo 1.2 lett. a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che vieta la trasmissione di “immagini di minori autori, testimoni o vittime di reato e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”. Si consideri infatti che, contrariamente da quanto afferma l'emittente, ai sensi dell'art. 7 del citato Codice di deontologia (richiamato, si ribadisce, nello stesso paragrafo 1.2 lett. a. citato), *“la tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati”*;

-è pertinente il richiamo al paragrafo 1.2 lett. c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che impegna le Imprese televisive, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, “a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato”. Infatti non può non considerarsi il minore intervistato in una situazione di grave crisi, tenuto conto che lo stesso, oltre ad aver vissuto l’esperienza drammatica del nubifragio, dalla quale si salva miracolosamente, ha perso tragicamente la propria madre, improvvisamente inghiottita dalle acque mentre tentava di aiutarlo a salvarsi. E’ infatti chiaro che la norma in questione, non potendo prevedere e elencare tutti i casi riconducibili alle “situazioni di grave crisi”, fornisce a titolo esemplificativo solo alcuni esempi (“per esempio”), ovviamente non esaustivi, per i quali è applicabile la disposizione. E’ evidentemente fuori discussione che - stante il contesto doloroso che fa da sfondo all’intervista connesso peraltro alla tragica morte della madre del minore, descritto in tutta la sua drammaticità dalla stessa emittente - non può non ritenersi che il minore oggetto di intervista si trovi in una situazione di grave crisi, fattispecie rientrante appieno, quindi, in quelle prospettate al paragrafo 1.2 lettera c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori che vieta di intervistare minori in situazioni di grave crisi e, in ogni caso, di garantirne l’assoluto anonimato, anonimato comunque, in questo caso, assolutamente non garantito;

-il fatto che l’Ordine dei giornalisti del Lazio abbia deciso di archiviare la pratica, non rileva nel caso di specie. Innanzitutto si evidenzia che nella lettera a firma del Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, prodotta dalla stessa emittente, si richiama il giornalista a “*prestare maggiore attenzione quando si tratta di mandare in onda servizi che riguardano minori*”. Il Presidente inoltre ribadisce che “*se, infatti, la circostanza dovesse ripetersi in quell’occasione il Consiglio non potrebbe non prendere nei tuoi riguardi i provvedimenti disciplinari che riterrà adeguati*”. Non trattasi pertanto di una archiviazione del caso con formula piena, ma di un chiaro e sostanziale richiamo al rispetto delle norme poste a tutela dei minori, tant’è che – come ribadisce il Presidente - se interviste a minorenni di tale tenore dovessero di nuovo essere mandate in onda l’Ordine dei giornalisti non esiterebbe a prendere provvedimenti disciplinari. Infine, si deve evidenziare che l’Ordine dei giornalisti procede con proprie valutazioni autonome e per i suoi specifici e distinti profili di competenza (in particolare si apprende dalla lettera a firma del Presidente dell’apertura del procedimento disciplinare “per la violazione della Carta di Treviso”) che, peraltro, non coincidono univocamente con quelli posti in capo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 1.2 lettera a) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, “a non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l’assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo 1.2 lettera c) del Codice di autoregolamentazione tv e minori, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, “a non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione tv e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 fa divieto di messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione in data 5 novembre 2011 sull'emittente televisiva nazionale “Rai Due”, nell'ambito del tg2, il servizio giornalistico sulla tragedia seguita al nubifragio che ha visto coinvolta la città di Genova integri la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 1.2 lettere a) e c) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per la violazione rilevata, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione oggetto del presente procedimento nella misura pari al doppio del minimo edittale corrispondente a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: essa deve ritenersi media in quanto il pur fondamentale diritto-dovere di cronaca va sempre controbilanciato con quello inerente alla tutela dei minori, che in questo caso è stato disatteso;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: l'emittente non ha posto in essere alcuna idonea accortezza per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, anche se va tenuto conto che l'intervista mandata in onda è inserita nell'ambito di un telegiornale;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Rai spa, in quanto esercente l'emittente televisiva nazionale "Rai Due", si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire che i programmi vengano irradiati dalla propria emittente nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini 14, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale terrestre *Rai Due*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per la violazione dell'articolo 34, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 1.2 lettere a) e c) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa articolo 35 del decreto legislativo 177/05, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 230/12/CSP*", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 230/12/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291, 00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2012

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO**  
Antonio Perrucci